



Decreto Dirigenziale n. 1 del 17/01/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AZIENDA AGRICOLA SANTO PAOLO IN ROCCA D'EVANDRO (CE): PROGETTO DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO AZIENDALE. AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SCAVO DI MATERIALE ARGILLOSO ED ALLONTANAMENTO DI PARTE DI ESSO PER DESTINARLO A CEMENTERIA, EX L.R. 13/12/1985, N.54 S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che il comma 2 dell'art.1 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. prevede che *«Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le attività di cava i cui lavori di coltivazione dei giacimenti sono formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili»;*
- c. che il medesimo art.1, al comma 4 prescrive che *«Non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche»* ed al successivo comma 5 dispone che *«Le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l'automatica decadenza dell'autorizzazione al miglioramento fondiario»;*
- d. che, altresì, l'art.2 delle Norme di Attuazione (NdA) del PRAE al comma 2 prevede – tra l'altro – che *«... non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività: a) gli interventi di manutenzione del fondo di proprietà e di miglioramento fondiario entro i limiti volumetrici mc 5.000 per Ha; ...»*, disponendo con il successivo comma 3 che *«Qualora le attività di cui al precedente comma avvengono per gli scopi previsti dalla L.R. 54/1985 e s.m.i. e dalle presenti norme, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava abusiva e vengono assoggettate alle norme della presente legge»;*
- e. che le medesime Norme, all'art.8 comma 2 dispongono che *«L'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento dell'esigenza di fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di all'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., calcolato a livello provinciale, ed avviene nel rispetto dei seguenti criteri: a) Prioritariamente, e per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del materiale proveniente dall'attività di demolizione, costruzione e scavi; ...»;*
- f. che l'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali (all'attualità UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia) con propria Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013 inerente la "gestione delle rocce da scavo derivanti da miglioramento fondiario" – rilasciata ai sensi dell'art.38bis, comma 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i. – ha precisato che:
 1. le succitate disposizioni normative devono *«... essere intese nel senso che le predette attività di scavo siano da ritenersi abusive qualora, acquistando carattere di attività di cava benché come interventi secondari di altra opera, non siano state preventivamente autorizzate nel rispetto delle norme in materia di cave»;*
 2. d'altra parte *«... se così non fosse – ma piuttosto fosse da intendersi il totale divieto di realizzare le attività di cui all'art.1, co. 4, della L.R. 54/1985 s.m.i. ovvero all'art.2, co. 2, delle NdA del PRAE – ne deriverebbero le seguenti paradossali conseguenze:*
 - I. *la L.R. n.54/1985 s.m.i. vieterebbe, di fatto, la realizzazione di opere pubbliche e private e gli interventi di miglioramento fondiario nel caso in cui dai relativi interventi di scavo siano prodotti materiali di seconda categoria ai sensi del RD n.1443/1927;*
 - II. *non potrebbe mai trovare applicazione la richiamata disposizione di cui all'art.8, co. 2, lettera a) delle NdA del P.R.A.E.»;*
 3. conseguentemente, i competenti Uffici regionali:
 - I. dovranno verificare che *«... la produzione del materiale di II categoria rappresenti, effettivamente, attività secondaria rispetto a quella principale di interesse ...»* raffrontando *«... i quadri economici delle rispettive attività ...»* o acquisendo *«... specifico parere dalla competente Amministrazione comunale che escluda che l'entità dell'intervento travalichi quanto strettamente necessario al miglioramento stesso»;*

- II. potranno «... autorizzare, se nulla osta, l'estrazione del materiale di II categoria ...; a tal fine, detto provvedimento dovrà prescrivere il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle citate norme in materia di attività estrattive, tra cui si ricorda, in particolare, il pagamento dei contributi che sono dovuti (per il volume di materiale estratto) ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 s.m.i., dell'art.17 della L.R. 15/2005 e dell'art.19 della L.R. 1/2008».

Premesso, altresì:

- a. che l'art.18 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. dispone, al comma 1, che «fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione ... nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area»;
- b. che la L.R. 11/08/2005, n.15, con il comma 1 dell'art.17 ha disposto che «il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n.54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
- c. che la L.R. 30/01/2008, n.1, con l'art.19 ha disposto il pagamento, alla Regione Campania, del contributo ambientale da parte dei titolari di autorizzazioni estrattive, dovuto annualmente sul quantitativo di materiale estratto nell'anno di riferimento;
- d. che con direttive prot. n.382783 del 13.05.2011, prot. n.558526 del 13.08.2014 e prot. n.850069 del 09.12.2015, il competente Ufficio UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia, trasmettendo i relativi pareri di competenza resi dall'Ufficio Speciale Avvocatura, ha chiarito che i succitati contributi sono dovuti per il solo fatto che viene scavato materiale di II categoria come classificato dall'art.2 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- e. che con decreto dirigenziale n.5 del 26.04.2016 (in BURC n.27 del 02.05.2016) la UOD Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia ha definito «... le tariffe di convenzione e del contributo ambientale in ragione della variazione dell'indice ISTAT biennale anni 2016/2017».

Premesso, inoltre:

- a. che, in occasione di sopralluogo svolto congiuntamente al Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro (CE) in data 19 maggio 2015 presso l'Azienda Agricola di Santopaulo Giuseppe alla frazione Mortola del medesimo Comune, sono state accertate attività di scavo di materiale ascrivibile al litotipo "argilla" su terreni di proprietà del medesimo Sig. Santopaulo individuati al catasto al foglio di mappa n.18 particella n.5084;
- b. che in sede di accertamento i verbalizzanti presero atto che i predetti lavori di scavo erano previsti da una SCIA depositata al Comune di Rocca d'Evandro, acquisita al prot. comunale n.4866 del 26.08.2014, finalizzata alla sistemazione del versante retrostante l'area ove sorge la medesima Azienda Agricola in quanto interessato da fenomeni franosi e di dilavamento superficiale;
- c. che nel corso del suddetto sopralluogo è stato anche accertato che il materiale argilloso scavato veniva allontanato dal sito mediante autotrici;
- d. che, a seguito delle verifiche effettuate sul sito ed avendo preso visione – nel corso dell'ispezione – della documentazione afferente la predetta SCIA prot. comunale n.4866 26.08.2014, i funzionari del Genio Civile di Caserta, come da verbale di sopralluogo del 19.05.2015 prot. regionale n.419897 del 18.06.2015, hanno ordinato *ad horas* – in via preventiva – la sospensione di ogni attività per ulteriori necessità istruttorie, visto anche che il materiale "argilla" scavato ed allontanato dal sito è classificato di II categoria ai sensi dell'art.2 del R.D. n.1443/1927 e per gli effetti dell'art.1, comma 2, della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- e. che, altresì, con il medesimo verbale di sopralluogo prot. regionale n.419897 del 18.06.2015 è stato disposto che il materiale caricato sulle autotrici fosse scaricato sul piazzale dell'Azienda

dando facoltà al titolare della medesima di utilizzare tale materiale in loco per la realizzazione delle opere di miglioramento mediante riporto previste dalla succitata SCIA;

- f. che tali ultime opere, consentite in sede di sopralluogo del 19.05.2015, sono state realizzate e verificate da personale del Genio Civile di Caserta nel corso di una ulteriore ispezione espletata, congiuntamente al Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro (CE), in data 16 novembre 2015 durante la quale è stato accertato anche che nessun altro scavo era stato realizzato in vigenza della predetta ordinanza di sospensione.

Premesso, infine:

- a. che, per quanto sopra, con nota prot. n.555210 del 07.08.2015 questa UOD ha formulato richiesta documentale all'Azienda Agricola di Santopaulo Giuseppe al fine di acquisire la seguente documentazione:
1. *completa documentazione della SCIA prot. n.4866 del 26.08.2014 del comune di Rocca d'Evandro ed ogni ulteriore atto che la abbia sostituita o integrata;*
 2. *planimetria recante rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi attuale in scala adeguata;*
 3. *sezioni con sovrapposizione dell'attuale stato dei luoghi del profilo di versante precedente agli scavi e determinazione dei volumi estratti;*
 4. *sovrapposizione, in planimetria ed in sezioni, dell'attuale stato dei luoghi e del progetto previsto dalla SCIA con determinazione dei volumi di scavo complessivi previsti dall'intervento proposto;*
 5. *relazione geologica inerente l'area di interesse con dettagliata descrizione dei processi di evoluzione geomorfologica dei versanti, ponendo specifica attenzione alle problematiche connesse a fenomeni di dissesto idrogeologico s.l. (eventi franosi e fenomeni di dilavamento per ruscellamento diffuso e/o concentrato delle acque superficiali);*
- b. che con nota acquisita al prot. regionale n.601964 del 09.09.2015, l'Azienda Agricola "Santopaulo" ha riscontrato la succitata richiesta trasmettendo copia autentica della SCIA prot. comunale n.4866 del 26.08.2014 ed elaborati progettuali recanti in intestazione la seguente dicitura "Progetto di ammodernamento, ampliamento e consolidamento dell'azienda agricola Santopaulo Giuseppe sita alla frazione Mortola, Via Spinosa. PSR Campania 2014/2020";
- c. che la predetta documentazione è stata integrata spontaneamente dalla medesima Azienda Agricola "Santopaulo" con successiva nota acquisita al prot. regionale n.846120 del 07.12.2015, a seguito del secondo sopralluogo effettuato in data 16.11.2015, ancora unitamente a personale di P.G. del medesimo Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro che lo aveva richiesto con nota n.3/8-7/2015 del 12.11.2015 (prot. regionale n.774725 del 12.11.2015);
- d. che dall'esame della documentazione trasmessa è emerso che la ditta in questione ha predisposto, e consegnato al Comune di Rocca d'Evandro per quanto a conoscenza di questo Ufficio, una proposta progettuale finalizzata all'ampliamento ed ammodernamento dell'azienda agricola, mediante anche interventi di consolidamento dei versanti che insistono sulle aree di interesse dell'Azienda medesima, con l'obiettivo di acquisire finanziamenti previsti dal programma PSR 2014 – 2020;
- e. che le attività oggetto della SCIA prot. comunale n.4866 del 26.08.2014, a cui si riferiscono gli scavi accertati in sede di sopralluogo del 19 maggio 2015, costituiscono una prima fase di interventi che – secondo gli atti depositati al Comune – risultavano necessari per una preliminare messa in sicurezza delle aree dell'Azienda visti i continui fenomeni erosivi connessi ad eventi pluviometrici intensi.

Considerato:

- a. che l'esame della summenzionata documentazione ha evidenziato che la stessa non era esaustiva ai fini delle valutazioni che la scrivente UOD deve assumere;
- b. che, pertanto, con nota prot. n.99329 del 12.02.2016 questo Ufficio ha formulato ulteriore richiesta di atti e chiarimenti come di seguito integralmente riportata:
1. *documentazione completa della SCIA depositata al comune di Rocca d'Evandro (CE) con prot. n.4866 del 26.08.2014, con particolare riferimento agli elaborati integrativi recanti la planimetria e le sezioni di progetto;*

2. *calcolo con il metodo delle sezioni ragguagliate dei volumi da estrarre ed, eventualmente, da riportare con gli interventi previsti nella succitata SCIA – le sezioni non devono essere distanziate più di 5 metri;*
 3. *dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, attestante la destinazione del materiale argilloso estratto e non riutilizzato sui luoghi dell'Azienda Agricola;*
 4. *Computo Metrico Estimativo dei lavori relativi alla SCIA;*
 5. *calcolo con il metodo delle sezioni ragguagliate dei volumi da estrarre ed, eventualmente, da riportare con gli interventi previsti dal "Progetto di ammodernamento, ampliamento e consolidamento dell'azienda agricola Santopaolo Giuseppe sita alla frazione Mortola, Via Spinosa. PSR Campania 2014/2020" – le sezioni non devono essere distanziate più di 5 metri;*
 6. *dichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, attestante la destinazione del materiale argilloso estratto e non riutilizzato sui luoghi dell'Azienda Agricola;*
 7. *Computo Metrico Estimativo dei lavori relativi al "Progetto di ammodernamento, ampliamento e consolidamento dell'azienda agricola Santopaolo Giuseppe sita alla frazione Mortola, Via Spinosa. PSR Campania 2014/2020";*
 8. *Certificato di destinazione urbanistica aggiornato, rilasciato dal competente Ufficio Tecnico comunale, recante il completo regime vincolistico presente sull'area di interesse individuata al catasto terreni del comune di Rocca d'Evandro al foglio di mappa n. 18, particelle n.5084, 44, 5083 come da relazione integrativa depositata dalla Azienda Agricola Santopaolo prot. regionale n.846120 del 07.12.2015.*
- c. *che in riscontro alla predetta richiesta prot. n.99329 del 12.02.2016 dell'Ufficio, con nota acquisita al prot. regionale n.457227 del 05.07.2016 l'Azienda Agricola "Santopaolo" ha depositato nuovi elaborati inerenti il "Progetto di ammodernamento, ampliamento e consolidamento dell'azienda agricola Santopaolo Giuseppe sita alla frazione Mortola, Via Spinosa (PSR Campania 2014/2020) nel Comune di Rocca d'Evandro – Autorizzazione ai Movimenti Terra";*
- d. *che dalla verifica di tutta la documentazione depositata agli atti d'Ufficio, ed in particolare dalle due planimetrie raffiguranti lo stato di progetto (Allegato N.8 prot. n.601964 del 09.09.2015 ed Allegato N.23 prot. n.457227 del 05.07.2016), è emerso che la proposta di intervento per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'azienda agricola coinvolge sempre la stessa area e non presenta sostanziali differenze – per quanto concerne le opere a farsi – tra l'ipotesi acquisita al prot. regionale n.601964 del 09.09.2015, integrata da prot. n.846120 del 07.12.2015, e quella assunta al prot. regionale n.457227 del 05.07.2016;*
- e. *che, in particolare, dall'esame congiunto di tutti gli atti d'Ufficio risulta che:*
1. *l'intero intervento proposto a finanziamento "PSR Campania 2014/2020" interessa terreni di proprietà del Sig. Santopaolo Giuseppe, individuati catastalmente al foglio di mappa n.18, particelle nn.5084, 44 e 5083 per una superficie di Ha 03.70.00;*
 2. *il progetto prevede interventi finalizzati all'ammodernamento ed allo sviluppo dell'azienda agricola, con iniziative nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche allo scopo di implementare l'ospitalità verso l'utenza della stessa azienda adibendo una parte dell'area ad agriturismo;*
 3. *i suddetti interventi di ammodernamento e sviluppo dell'azienda agricola consistono "... nella costruzione di n.2 annessi agricoli con differente destinazione (stalla per bovini: Fabbricato C, e stalla per suini: Fabbricato D) e la ristrutturazione di 2 fabbricati esistenti entrambi realizzati in epoca anteriore al 1967 (punto vendita aziendale, abitazione del committente e laboratorio di trasformazione prodotti aziendali: Fabbricato A, e ricovero attrezzi: Fabbricato B");*
 4. *è prevista, altresì, la realizzazione di:*
 - I. *biopiscina e box servizi in legno lamellare: Manufatto E;*
 - II. *laghetto artificiale: Manufatto F;*
 - III. *scogliera rinverdita: Manufatto G;*
 - IV. *box maiali prefabbricati: Manufatto H;*
 5. *al fine di poter realizzare quanto tutto sopra indicato, in considerazione dello stato dei luoghi dell'area di intervento, sono proposti interventi di scavo e riporto, in minima parte già*

realizzati per effetto della summenzionata SCIA prot. n.4866 del 26.08.2014 ed oggetto di accertamento in data 19.05.2015.

Considerato, altresì:

- a. che dall'esame istruttorio dei suindicati atti sono emerse carenze ed imprecisioni negli elaborati tecnici depositati che non consentivano allo scrivente Ufficio di poter acquisire dati certi ed incontrovertibili circa la proposta progettuale da realizzare, con specifico riferimento ai volumi di materiale da estrarre;
- b. che le incertezze interpretative derivavano, in particolare, da quanto osservato e di seguito esplicitato con riferimento agli aspetti ritenuti essenziali:
 1. sugli elaborati grafici riportanti la *"Aereofotogrammetria con indicazione dei profili e sezioni stato di fatto – allegato n.22"* e la *"Aereofotogrammetria di progetto con indicazione delle opere a farsi, profili e sezioni di progetto – allegato n.23"* sono tracciate n.51 sezioni;
 2. dalla verifica della *"Aereofotogrammetria di progetto con indicazione delle opere a farsi, profili e sezioni di progetto – allegato n.23"* risulta che le opere a farsi, afferenti all'ammodernamento dell'Azienda Agricola "Santopaolo" con relative attività di scavo, interessano l'area compresa tra le sezioni da 16 a 34;
 3. l'esame della planimetria recante le *"Sezioni di progetto con indicazione delle aree di sterro e riporto e calcolo volumetrico – allegato n.28"* ha evidenziato, viceversa, che il calcolo volumetrico è stato effettuato tenendo conto dei seguenti gruppi di sezioni:
 - I. sez.14 – sez.25
 - II. sez.25 – sez.26
 - III. sez.26 – sez.27
 - IV. sez.27 – sez.28
 - V. sez.28 – sez.29
 - VI. sez.29 – sez.30
 - VII. sez.30 – sez.31
 - VIII. sez.31 – sez.32
 4. il calcolo così effettuato, mediante il metodo delle sezioni ragguagliate, non può essere ritenuto attendibile poiché non sono state considerate le sezioni 33 e 34 ed è stato effettuato un calcolo complessivo tra le sezioni 14 e 25;
 5. osservando le sezioni riportate negli allegati n.26, 27, 28, 29, 30 emergono alcune incongruenze quali:
 - I. diversa rappresentazione dello stato di fatto riferita ad una stessa sezione (n.26) tra l'elaborato n.26 e l'elaborato n.28;
 - II. presenza di picchi morfologici, non verificabili sulle aereofotogrammetrie, riportati nelle sezioni dello stato di fatto (n.26), tra l'altro solo sull'elaborato n.26;
 - III. rappresentazione dello stato dei luoghi riferito alle sezioni n.30 e n.31 in cui l'attuale piano campagna ricopre parzialmente l'edificio già presente in loco (elaborato n.27. Tale circostanza comporterebbe che nelle sezioni analoghe n.30 e 31, riportate sull'elaborato n.28, è prevista un'area di scavo che in parte coincide con il fabbricato attualmente esistente;
 - IV. nelle sezioni 25, 30, 31, 32 non sono stati conteggiati i volumi di scavo per la realizzazione degli stagni (elaborato n.28).
 6. i volumi di scavo determinato con gli elaborati progettuali consegnati a settembre 2015 ammontano a circa 80.000 mc, mentre quelli calcolati con gli elaborati progettuali depositati a luglio 2016 ammontano a circa 40.000 mc. Tale notevole differenza, considerato anche le imprecisioni rilevate nelle sezioni esaminate, deve essere chiarita fornendo un dato volumetrico certo ed inconfutabile;
 7. con pec acquisita al prot. regionale n.490497 del 19.07.2016 è stato trasmesso il computo metrico estimativo riferito sia ai lavori di ammodernamento dell'Azienda Agricola che a quelli di scavo del materiale argilloso propedeutici alla realizzazioni delle opere aziendali. Tuttavia, per effetto di quanto previsto dalla su menzionata Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013 e riportato testualmente al punto 3.I del PREMESSO, la documentazione agli atti è carente del

- quadro economico finanziario relativo all'attuale situazione aziendale ed a quello dell'attività in ammodernamento ed ampliamento che si intende realizzare, riportanti gli utili netti attualizzati, nonché del quadro economico finanziario inerente l'attività di escavazione e vendita del materiale argilloso, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita (ancorché attribuite alla ditta esecutrice), anch'esso riportante gli utili netti attualizzati;
- c. che, per tutto quanto sopra, con nota prot. n.697070 del 25.10.2016 questo Ufficio ha comunicato all'Azienda Agricola Santopaolo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10bis della L. n.241/1990 s.m.i., esplicitando le motivazioni come indicate al precedente punto **b.**;
 - d. che con la medesima nota prot. n.697070 del 25.10.2016, sempre ai sensi dell'art.10bis della L. n.241/1990 s.m.i., questo Ufficio ha rappresentato alla stessa Azienda proponente la possibilità di presentare – entro 10 giorni – osservazioni eventualmente corredate di documenti.

Considerato, infine:

- a. che con nota acquisita al prot. regionale n.732393 del 10.11.2016, l'Azienda Agricola Santopaolo ha depositato nuova documentazione progettuale, in riscontro alla comunicazione di motivi ostativi ex art.10bis L. n.241/1990 s.m.i., consistente negli elaborati di seguito elencati:
 - 1. *Relazione tecnica descrittiva (Osservazioni);*
 - 2. *Bilancio Azienda agraria;*
 - 3. *Quadro di raffronto;*
 - 4. *Calcolo volumetrico;*
 - 5. *Aereofotogrammetria stato di fatto con indicazione delle opere a farsi, profili e sezioni di progetto;*
 - 6. *Aereofotogrammetria di progetto con indicazione delle opere a farsi, profili e sezioni di progetto;*
 - 7. *Sezioni stato di fatto con indicazione dell'andamento naturale del terreno;*
 - 8. *Sezioni di progetto con indicazione dei volumi di sterro e riporto;*
- b. che dall'analisi istruttoria della su menzionata documentazione tecnica è emerso che la ditta proponente ha rimosso tutti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- c. che, in particolare, dai nuovi elaborati progettuali prot. regionale n.732393 del 10.11.2016, agli atti d'ufficio, risulta che:
 - 1. il calcolo del volume di materiale argilloso da estrarre e movimentare nell'ambito del progetto di ammodernamento dell'Azienda Agricola Santopaolo è stato effettuato – mediante il metodo delle sezioni ragguagliate – raffrontando lo stato di fatto e quello di progetto lungo i profili topografici dalla sezione n.16 alla sezione n.34, come segnalato nella comunicazione dei motivi ostativi prot. n.697070 del 25.10.2016 ed integralmente riportato ai punti da **b.1.** a **b.4.** del CONSIDERATO ALTRESÌ del presente provvedimento;
 - 2. il nuovo calcolo effettuato come sopra indicato è risultato più attendibile di quelli forniti con la precedente documentazione progettuale depositata dall'Azienda Agricola proponente, per i quali questo Ufficio ha segnalato perplessità con la comunicazione dei motivi ostativi prot. n.697070 del 25.10.2016 ed indicate al punto **6.** del CONSIDERATO ALTRESÌ del presente provvedimento;
 - 3. è stato consegnato un elaborato tecnico riportante il bilancio economico dell'Azienda Agricola all'anno 2015 ed una previsione all'anno 2019 a seguito dei lavori di ammodernamento di cui al progetto in esame;
 - 4. è stato consegnato il quadro economico finanziario relativo alle attività di estrazione, previste dal progetto di ammodernamento, ed il confronto di quest'ultimo con il bilancio economico aziendale di cui al precedente punto **2.**;
 - 5. sono state apportate le opportune correzioni alle sezioni relative allo stato di fatto ed a quello di progetto correggendo, in tal modo, le incongruenze segnalate nella comunicazione dei motivi ostativi prot. n.697070 del 25.10.2016 ed integralmente riportate al punto **5.** del CONSIDERATO ALTRESÌ del presente provvedimento.

Rilevato:

- a. che dall'esame dei suindicati atti è emerso che **gli interventi già realizzati per effetto della SCIA prot. comunale n.4866 del 26.08.2014 ed accertati in sede di sopralluogo del 19 maggio 2015 hanno interessato:**
1. terreni di proprietà del Sig. Santopaolo Giuseppe, titolare dell'omonima Azienda Agricola, individuati catastalmente al foglio di mappa n.18, particella n.5084, avente superficie di 32,892 Ha;
 2. un volume di materiale argilloso scavato che ammonta a 21.192 mc, come risulta dall'elaborato "*Calcolo volumetrico*" prot. n.732393 del 10.11.2016, di cui 1.668 mc è stato allontanato dal sito per essere destinato a cemeniteria ed il restante volume di 19.524 mc è stato ridistribuito in loco occupando aree per la realizzazione di opere previste dalla richiamata SCIA prot. comunale n.4866 del 26.08.2014;
- b. che, altresì, dalla medesima documentazione tecnica prot. regionale n.732393 del 10.11.2016, indicata al punto a. del PRESO ATTO, si evince che **per realizzare l'ammodernamento e l'ampliamento dell'Azienda Agricola Santopaolo sono previsti ulteriori interventi di scavo e riporto che dovrebbero interessare:**
1. gli stessi terreni di proprietà del Sig. Santopaolo Giuseppe, titolare dell'omonima Azienda Agricola, individuati catastalmente al foglio di mappa n.18, particella n.5084, avente superficie di 32,892 Ha;
 2. un volume di materiale argilloso da scavare che ammonterebbe a 45.265,65 mc, come risulta dall'elaborato "*Calcolo volumetrico*" prot. n.732393 del 10.11.2016, di cui 34.651,65 mc da allontanare dal sito per essere destinato a cemeniteria ed il restante volume di 10.614 mc da ridistribuire in loco per la realizzazione delle opere previste dal menzionato progetto di ammodernamento dell'Azienda;
- c. che dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio con prot. regionale n.732393 del 10.11.2016, in particolare dagli elaborati "*Quadro di raffronto*" e "*Bilancio Azienda Agraria*", risulta che:
1. le attività di scavo del materiale argilloso ancora da realizzare sul fondo aziendale per un volume di 34.651,65 mc, con allontanamento dello stesso da destinare a cemeniteria, dovrebbero rendere all'Azienda Agricola Santopaolo un provento complessivo pari a € 46.433,21;
 2. gli interventi di ammodernamento ed ampliamento dell'azienda agricola, secondo il proposto progetto, porterebbero un incremento del Reddito Netto Aziendale all'anno 2019 pari a € 66.520,000, come ricalcolato in base ai dati resi dalla stessa Azienda nei predetti elaborati progettuali in cui, invece, è erroneamente riportato un reddito netto aziendale di € 62.870,00.

Preso atto:

- a. che l'intervento di ammodernamento ed ampliamento proposto dall'Azienda Agricola Santopaolo prevede l'escavazione di "argilla", definito materiale di II categoria ai sensi dell'art.2, comma 3, del R.D. n.1443/1927 e per gli effetti del comma 2 dell'art.1 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- b. che il materiale argilloso da scavare in parte sarà riutilizzato nello stesso sito, per la realizzazione delle opere previste dal su menzionato progetto di ammodernamento ed ampliamento aziendale, ed in parte verrà allontanato per essere destinato a cemeniteria;
- c. che l'intervento proposto interessa un'area estesa 32,892 Ha, con un volume complessivo di materiale argilloso pari a 66.457,65 mc di cui 21.192 mc già scavato e 45.265,65 mc da scavare;
- d. che del predetto volume di materiale argilloso, computato in 66.457,65 mc, 1.668 mc sono stati già allontanati e 34.651,656 mc dovrebbero essere allontanati dal sito di intervento per essere destinati a cemeniteria;
- e. che, pertanto, su un volume complessivo di materiale argilloso di 66.457,65 mc è previsto l'allontanamento dal sito di intervento di un volume complessivo pari a 36.319,65 mc da destinare a cemeniteria, mentre i restanti 30.138 mc saranno ridistribuiti sul fondo per gli interventi di ammodernamento ed ampliamento aziendale;
- f. che, con riferimento alle fattispecie individuate ai commi 3 e 4 della L.R. n.54/1985 s.m.i. nonché al comma 2 dell'art.2 delle Norme di Attuazione del PRAE, gli interventi di cui alla proposta progettuale presentata dall'Azienda Agricola Santopaolo possono essere assimilati ad interventi di

manutenzione e miglioramento del fondo di proprietà, (art.1, comma 4, L.R. n.54/1985 s.m.i.; art.2, comma 2 lettera a), delle NdA del PRAE), oltre che a lavori effettuati nel terreno per la costruzione di opere private (art.1, comma 3, L.R. n.54/1985 s.m.i.; art.2, comma 2 lettera b), delle NdA del PRAE);

- g. che, per quanto sopra e vista la relativa disposizione normativa di cui al citato art.2, comma 2 lettera a), delle NdA del PRAE, se si rapporta il volume di materiale argilloso da scavare ed allontanare dal fondo – per destinarlo a cementeria - pari a 36.319,65 mc con la superficie complessiva dell'area di interesse del progetto di 32,892 Ha, si ottiene un volume di 1.104,21 mc/Ha;
- h. che, d'altra parte, con riferimento a quanto evidenziato al precedente punto g., anche se si rapportasse il volume complessivo di materiale argilloso scavato sul fondo - contabilizzato in 66.457,65 mc - con la superficie oggetto dell'intervento pari a 32,892 Ha, risulterebbe un volume di 2.020,48 mc/Ha ovvero comunque inferiore al valore di 5.000 mc/Ha indicato dalla su menzionata disposizione normativa del PRAE (art.2, comma 2 lettera a);
- i. che dalla documentazione versata in atti dello scrivente Ufficio [cfr. elaborati prot. regionale n.732393 del 10.11.2016 denominati "*Bilancio Azienda Agraria*" e "*Quadro di raffronto*"] risulta che i proventi derivanti al soggetto proponente dalla vendita del materiale argilloso da allontanare dal fondo – pari complessivamente a € 46.433,21 – risultano già inferiori al reddito netto aziendale che la ditta ha dichiarato per l'anno 2015, pari a € 52.980,00, ma ancor più rispetto al reddito netto aziendale calcolato in € 66.520,00 (cfr. punto c. 2. del RILEVATO) per l'anno 2019, dopo le opere di ammodernamento ed ampliamento dell'Azienda;
- j. che, altresì, il calcolo dei proventi in € 46.433,21, derivanti al soggetto proponente dalla vendita del materiale argilloso da allontanare dal fondo per destinarlo a cementeria, è da ritenersi sovradimensionato in quanto – tra le voci di spesa conteggiate nell'elaborato denominato "*Quadro di raffronto*" prot. regionale n.732393 del 10.11.2016 – non risultano quelle connesse al versamento dei contributi previsti dall'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., in favore del Comune, nonché dall'art.17 della L.R. n.15/2005 s.m.i. e dall'art.19 della L.R. n.1/2008, in favore della Regione, per un importo complessivo di € 38.171,95.

Ritenuto:

- a. che, da quanto emerso dagli atti a disposizione di questa UOD *Genio Civile di Caserta*, gli interventi di escavazione del materiale argilloso, proposti dall'Azienda Agricola Santopaolo nell'ambito del progetto di ammodernamento ed ampliamento del fondo aziendale, sono finalizzati a consentire lo sviluppo della medesima Azienda Agricola;
- b. che i suddetti interventi di escavazione del materiale argilloso, considerato materiale di II categoria ai sensi del comma 3 dell'art.2 del R.D. n.1443/1927, per come proposti possono essere ritenuti secondari rispetto alla attività aziendale che si intende sviluppare ed ampliare e, pertanto, sono da ritenersi conformi a quanto disposto dalla vigente normativa di settore [art.1, commi 3 e 4, della L.R. n.54/1985 s.m.i.; art.2, comma 2 lettere a) e b), e art.8, comma 2 lett.a), delle NdA del PRAE] ed a quanto chiarito con la su richiamata Direttiva prot. n.720507 del 18.10.2013 dell'ex *Settore ricerca e valorizzazione di cave torbiere acque minerali e termali* (oggi, UOD *Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia*);
- c. che, per quanto sopra, si possa consentire la realizzazione degli interventi di scavo e riassetto del fondo aziendale, preliminari alla realizzazione delle opere di ammodernamento ed ampliamento dell'Azienda Agricola Santopaolo, secondo gli elaborati progettuali depositati allo scrivente Ufficio ed acquisiti al prot. regionale n.732393 del 10.11.2016, da effettuare sul fondo di proprietà del Signor Santopaolo Giuseppe – titolare dell'omonima azienda proponente – ed individuato catastalmente al foglio di mappa n.18, particella n.5084, avente superficie di 32,892 Ha;
- d. che, per la vigente normativa di settore, il proponente è tenuto al pagamento dei contributi sul materiale estratto ed allontanato dal fondo, calcolati come di seguito esplicitato con riferimento al biennio 2016-2017 e fatti salvi ulteriori aggiornamenti per gli anni successivi:

1. **oneri di convenzione al Comune di Rocca d'Evandro (CE)**, ex art.18 L.R. n.54/1985 s.m.i., secondo la tariffa di **€/mc 0,122**;

2. **contributo alla Regione Campania**, ex art.17 L.R. n.15/2005, secondo la tariffa di **€/mc 0,10**;
3. **contributo ambientale alla Regione Campania**, ex art.19 L.R. n.1/2008, secondo la tariffa di **€/mc 0,829**.

Visti:

- a. il D.P.R. 9 agosto 1959, n.128 s.m.i.;
- b. la L.R. 13 dicembre 1985, n.54;
- c. la L.R. 13 aprile 1995, n.17;
- d. la Delibera di Giunta Regionale della Campania di Delega n.3153 del 12/05/1995;
- e. il D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995;
- f. il D.Lgs. 25 novembre 1996, n.624 s.m.i.;
- g. il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 s.m.i.;
- h. le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive del 20 giugno 2006;
- i. la L.R. 11 agosto 2005, n.15 s.m.i., art.17;
- j. la L.R. 30 gennaio 2008, n.1 s.m.i., art.19.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "*Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE*" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. _____ del _____ (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

D E C R E T A

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di autorizzare la Azienda Agricola Santopaolo di Santopaolo Giuseppe**, con sede sociale a Rocca d'Evandro (CE), frazione Mortola Via Spinosa - C.F.: SNTGPP81S16F839D, **ad attuare gli interventi di scavo e riassetto del fondo aziendale**, preliminari alla realizzazione delle opere di ammodernamento ed ampliamento della medesima Azienda Agricola, **sul fondo di proprietà del Signor Santopaolo Giuseppe** – titolare dell'omonima azienda proponente – **ed individuato catastalmente al foglio di mappa n.18, particella n.5084, avente superficie di 32,892 Ha**;
2. **di specificare che gli interventi autorizzati con il presente provvedimento sono quelli di scavo e di riassetto del fondo previsti dalla documentazione trasmessa dalla società proponente ed acquisita al prot. regionale n.457227 del 05.07.2016 e n.732393 del 10.11.2016**;
3. **di specificare che gli autorizzati interventi di scavo e riassetto del fondo aziendale**, preliminari alle opere di ammodernamento ed ampliamento dell'Azienda Agricola Santopaolo, **comportano**:
 - a. **un volume di materiale argilloso scavato nell'area di intervento di 66.457,65 mc**;
 - b. **un volume di materiale argilloso da ridistribuire nella medesima area di intervento di 30.138 mc**;
 - c. **un volume di materiale argilloso da allontanare e destinare a cemenzeria di 36.319,65 mc**;
4. **di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo a predisporre, prima dell'inizio delle attività, un cronoprogramma degli interventi di scavo e riassetto del fondo**, preliminari alla realizzazione delle opere di ammodernamento ed ampliamento della medesima azienda, **mediante Diagramma di Gantt secondo lotti riferiti all'anno o a frazioni di anno ed in cui siano indicate le attività a farsi ed i volumi di scavo, di riporto in sito e da allontanare con riferimento all'ai lotto/i stesso/i**;

5. di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo a trasmettere il predetto cronoprogramma degli interventi di scavo e di riassetto del fondo aziendale 20 giorni prima dell'inizio dei lavori e a dare comunicazione dell'inizio delle attività almeno 8 giorni prima a mezzo pec;
6. di disporre che l'Azienda Agricola Santopaolo ed il Comune di Rocca d'Evandro (CE) sottoscrivano una convenzione secondo quanto prescritto dall'art.18 della L.R. n.54/1985 s.m.i., da trasmettere allo scrivente Ufficio debitamente valida a norma di legge;
7. di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di settore, a provvedere al pagamento dei contributi in favore del Comune di Rocca d'Evandro (CE) e della Regione Campania da calcolare, sul volume di materiale argilloso estratto ed allontanato dal fondo per essere destinato a cementeria, secondo quanto di seguito indicato con riferimento al biennio 2016-2017 e fatti salvi ulteriori aggiornamenti per gli anni successivi:
 - a. oneri di convenzione al Comune di Rocca d'Evandro (CE), ex art.18 L.R. n.54/1985 s.m.i., secondo la tariffa di €/mc 0,122;
 - b. contributo alla Regione Campania, ex art.17 L.R. n.15/2005, secondo la tariffa di €/mc 0,10;
 - c. contributo ambientale alla Regione Campania, ex art.19 L.R. n.1/2008, secondo la tariffa di €/mc 0,829;
8. di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo a provvedere al pagamento dei predetti contributi entro il 31 dicembre di ogni anno in cui si svolgeranno le attività di scavo e di riassetto del fondo aziendale, secondo il cronoprogramma degli interventi di cui ai precedenti punti 4. e 5., trasmettendo le ricevute attestanti l'avvenuto versamento in particolare dei contributi indicati ai precedenti punti 7. b. e 7. c., secondo quanto di seguito precisato:
 - a. il pagamento dell'importo dovuto va effettuato con versamento sul c.c.p. n.21965781 intestato alla Regione Campania, con le seguenti specifiche causali:
 - I. Codice tariffa 1531: causale *"pagamento contributo L.R. 15/2005 art.17 comprensivo del debito maturato per il ritardo nel pagamento e degli interessi maturati con suddivisione degli importi per anno"*;
 - II. Codice tariffa 1548: causale *"pagamento contributo L.R. 1/2008 art.19 comprensivo del debito maturato per il ritardo nel pagamento e degli interessi maturati con suddivisione degli importi per anno"*
9. di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo a trasmettere allo scrivente Ufficio, entro 20 giorni dal completamento degli interventi di scavo e riassetto del fondo aziendale, preliminare alle opere di ammodernamento ed ampliamento, il rilievo planoaltimetrico del fondo a lavori conclusi unitamente al rilievo dell'attuale stato dei luoghi prot. regionale n.732393 del 10.11.2016 ed alle sezioni raffiguranti la sovrapposizione dello stato dei luoghi *ante e post operam* con il calcolo dei volumi di materiale effettivamente estratto, distinguendo tra le volumetrie ridistribuite in loco e quelle allontanate e destinate a cementeria;
10. di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo alla tenuta di un giornale di cantiere in cui siano riportati gli estremi degli autoveicoli (tipo, targa, cubatura di carico) che effettueranno il carico del materiale argilloso allontanato dal fondo per destinarlo a cementeria, il giorno e l'orario del prelievo, oltre ad allegare le bolle di prelievo della relativa cubatura;
11. di disporre che l'Azienda Agricola Santopaolo trasmetta, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di scavo e riassetto del fondo aziendale, il Documento di Sicurezza e Salute della ditta attuatrice dei lavori, redatto secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavori con specifico riferimento ai cantieri estrattivi (DPR n.128/1959 s.m.i.; D.Lgs. n.624/1996 s.m.i.);

- 12. di disporre che tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla predetta normativa di settore;**
- 13. di disporre che la presente autorizzazione per gli interventi di scavo e riassetto del fondo aziendale, preliminare alle opere di ammodernamento ed ampliamento della medesima Azienda, cessa di avere efficacia e validità nel caso di accertate violazioni alle prescrizioni dettate con il presente provvedimento;**
- 14. di specificare che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative in materia di attività estrattive (L.R. n.54/1985 s.m.i.; Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive) e fatti salvi nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati di competenza di altre Amministrazioni che siano necessari per dare inizio ai su menzionati lavori di scavo e riassetto del fondo aziendale, preliminari alle opere di ammodernamento ed ampliamento della medesima Azienda;**
- 15. di obbligare l'Azienda Agricola Santopaolo a trasmettere entro 20 giorni dall'inizio degli interventi di scavo e riassetto del fondo aziendale di cui al presente provvedimento, tutti i pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati rilasciati da altre Amministrazioni;**
- 16. di disporre che il presente Decreto sia consegnato:**
 - 16.1 in via cartacea, per notifica unitamente ad una copia della documentazione di progetto:*
 - alla Azienda Agricola Santopaolo di Santopaolo Giuseppe con sede sociale a Rocca d'Evandro (CE), frazione Mortola Via Spinosa n.3;
 - 16.2 in forma telematica, per competenza e/o conoscenza:*
 - al Sindaco del Comune di Rocca d'Evandro (CE);
 - alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro (CE).
- 17. di specificare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.**
- 18. di disporre per il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.**

Ing. Sergio Caiazzo